



ALLEGATO 4

Raccolta contratti n. ____/____

n. CIG _____

OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE15 ENV/IT/000225 SOS4LIFE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E CONSULENZA INFORMATICA PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE AL MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO E ALLA REDAZIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, in atti, esecutiva, con cui, in esito alla gara informale di cui all'art. 34 del Testo Unificato norme regolamentari contratti, contabilità e patrimonio (Codice III), approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 82 del 20 aprile 2009, esecutiva, si è disposto di affidare a _____, con sede legale _____ in _____, il servizio tecnico in oggetto, dietro un corrispettivo massimo netto di € _____ (euro _____/_____);

Dato atto che la spesa totale di € _____, IVA inclusa, è prevista al Bilancio 2017, Impegno _____ Capitolo 48550 "Progetto UE SOS4LIFE – Prestazione di servizi", art. 3378 "Incarichi, studi, ricerca e consulenza", CdR/CdG 321, ed è stata approvata e imputata a bilancio con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____, in atti;

Visto il Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di Contratti, Contabilità e Patrimonio (Codice III), approvato con Deliberazione Consiliare n. 82 del 20 Aprile 2009 (Regolamento Contratti del Comune di Forlì);

Visto l'art. 17, c. 2, lett. c) del sopra citato Codice III, che prevede la lettera-contratto come modalità di perfezionamento di affidamenti di servizi e forniture contenuti entro la soglia comunitaria;

Vista la non necessità di documentazione comprovante la non sussistenza di provvedimenti o procedimenti applicativi di misure di prevenzione o dispositivi di divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della normativa antimafia;

A F F I D A

a _____ con sede legale a _____ in _____ -
Cod.fiscale e Partita IVA _____, legalmente rappresentata da
_____, Cod.fisc. _____, nato a _____ il
_____, residente a _____ in _____, in qualità di
_____, IL SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO
LIFE15 ENV/IT/000225 SOS4LIFE DI SUPPORTO E CONSULENZA INFORMATICA PER
AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE FUNZIONALE AL MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO E
ALLA REDAZIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI DEL NUOVO STRUMENTO
URBANISTICO GENERALE, meglio dettagliato all'art. 1 che segue, dietro un compenso
massimo di netti _____ (euro _____/_____), oltre I.V.A 22%,

per un totale di € (euro/.....), ai seguenti patti e condizioni:

ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Comune di Forlì (qui di seguito detto COMUNE), affida a, qui di seguito detta AFFIDATARIO, che accetta nella persona del legale rappresentante, la prestazione del SERVIZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE15 ENV/IT/000225 SOS4LIFE DI SUPPORTO E CONSULENZA INFORMATICA PER AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FUNZIONALE AL MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO E ALLA REDAZIONE DI ELABORATI CARTOGRAFICI DEL NUOVO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE.

Nell'ambito dello svolgimento del servizio in oggetto, l'AFFIDATARIO dovrà eseguire le seguenti attività:

- Supporto e consulenza per l'aggiornamento ed integrazione del Sistema informativo territoriale funzionale alla costruzione in accordo con Regione Emilia-Romagna ed altri partner del progetto SOS4LIFE del Sistema di monitoraggio del consumo e dell'impermeabilizzazione dei suoli;
- Supporto e consulenza per l'impostazione della struttura dei dati che devono alimentare il sistema di monitoraggio e che devono essere periodicamente aggiornati (definizione struttura tabelle dati, collegamenti fra tabelle dati, definizione modalità di aggiornamento, creazione/modifica delle necessarie maschere di aggiornamento/implementazione dati); si evidenzia che l'attuale database del SIT-comunale è in formato ARC-INFO /coverage, in ambiente ARC-GIS 9.3.
- Supporto alla redazione di elaborati cartografici del nuovo strumento urbanistico generale e del relativo quadro conoscitivo nell'ambito del progetto SOS4LIFE con software QGIS (selezione dati, creazione tabelle, join tabelle, collegamento banche dati, estrazione dati, tematizzazione dati, impostazioni di stampa);
- Supporto ad attività di editing cartografico con software QGIS funzionale a implementazione cartografie tematiche;
- Programmazione GIS in ambiente PY-QGIS con script in Python per QGIS;
- Interrogazione, incrocio ed integrazione di banche dati (operazioni di join di tabelle, query etc. su DB Access, Oracle e PostgreSQL) con script-SQL in ambiente Oracle e PostgreSQL, e definizione della struttura dei dati cartografici funzionali alla redazione di mappe tematiche (e costruzione relativi metadati) e redazione grafici;
- Georeferenziazione, ove necessario, di mappe, cartografie storiche e immagini raster;
- Predisposizione di elaborati e grafici necessari quali deliverables e report nell'ambito del progetto SOS4LIFE;
- Sviluppo ed assistenza tecnica in ambiente CMS-GIS MOKA per la pubblicazione di cartografia online;
- Partecipazione, ove richiesto, a specifici incontri dei Tavoli tecnici della azioni B.1, B.3 e B.4 del progetto SOS4LIFE, presso la sede del Comune di Forlì o presso di uno dei partner di progetto;
- Partecipazione, ove richiesto ad altri incontri tecnici presso la sede del Comune di Forlì;

ART. 2 – MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione è regolata dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente.

L'AFFIDATARIO, stante la necessità di operare su banche dati residenti nei server del Comune di Forlì ed accessibili, per motivi di sicurezza, solo dalla rete locale, accetta di svolgere il servizio "on site" presso la sede del Comune di Forlì, sulla base di specifiche modalità operative che saranno stabilite dal responsabile del procedimento in accordo con gli uffici comunali competenti.

L'attività da svolgersi, per un totale stimato di 620 ore nell'arco di durata del contratto, sarà programmata dal Responsabile del Procedimento che concorderà, in funzione delle necessità di

sviluppo e delle scadenze del progetto, le giornate (o parti di esse) nelle quali l’AFFIDATARIO svolgerà la prestazione descritta all’art.1.

La prestazione sarà, pertanto, erogata a consumo nel limite delle 620 ore stabilite e sarà compensata periodicamente sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte, come risultanti da specifici rapporti di intervento siglati dal Responsabile del procedimento.

La prestazione dovrà essere svolta dall’AFFIDATARIO mediante il personale indicato e valutato in sede di gara.

ART. 3 – RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento per il COMUNE è l’Arch. Stefano Bazzocchi, Responsabile dell’Unità Riqualficazione urbana (appartenente al Servizio Urbanistica) – tel. 0543-712447 – mail : stefano.bazzocchi@comune.forli.fc.it.

ART. 4 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L’AFFIDATARIO dovrà espletare le attività di cui al presente contratto a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto (o dalla sottoscrizione del verbale di consegna anticipata), fino al 31 ottobre 2019, termine previsto per la conclusione del Progetto SOS4LIFE (considerato anche che l’azione B4.1 del progetto relativa alla creazione e implementazione del Sistema Informativo US-DSS dovrà essere conclusa entro la fine di settembre 2019).

Il contratto può essere disdetto da ciascuna delle parti, con disdetta esercitabile con preavviso di mesi 3 (tre) da parte del COMUNE e di mesi 6 (sei) da parte dell’AFFIDATARIO; tale comunicazione dovrà essere inviata all’altra parte per iscritto a mezzo racc. A/R, PEC o altro mezzo equivalente a livello giuridico; al termine del preavviso il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti e la il COMUNE sarà tenuta a riconoscere all’AFFIDATARIO solo il corrispettivo per l’attività svolta fino a tale data restando esclusa qualsiasi indennità o risarcimento per il mancato ulteriore guadagno.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

All’AFFIDATARIO spetta un compenso complessivo massimo quantificato in netti € (euro/.....), determinato moltiplicando la tariffa unitaria di netti € (euro/.....), offerta in sede di gara per il numero di 620 ore di attività (da effettuarsi nell’arco di durata del contratto), oltre I.V.A al 22%, per un importo complessivo lordo presunto di € (euro/.....).

Trattandosi di Servizio di natura prevalentemente intellettuale, in cui l’attività operativa si svolge principalmente in luoghi ove non vi sono rischi aggiuntivi rispetto a quelli della normale attività sia del Committente sia dell’Affidatario ed eventualmente, per incontri con i partner di progetto, in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del Committente e, dunque, alla possibilità per la Stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

Il compenso è onnicomprensivo di qualsiasi spesa necessaria per lo svolgimento del servizio.

Trattandosi di prestazione erogata a consumo nel corso della durata del servizio, sarà riconosciuto il compenso per le ore di attività effettivamente svolte come risultanti da specifici rapporti di intervento siglati dal Responsabile del procedimento.

Non si prevede adeguamento della tariffa oraria nel corso della durata del contratto.

Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, qualora nel corso dell’esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto saranno, comunque, applicate le condizioni (e la tariffa oraria) stabilite nel contratto originario senza che ciò determini diritto alla risoluzione del contratto da parte dell’Appaltatore.

ART. 6 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DI CUI ALLA L. 136/2010 E S.M.I.

L’AFFIDATARIO assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tra cui l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari in entrata ed in uscita relativi al presente contratto (salve le eccezioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010) saranno registrati sul conto corrente o sui c/c dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di incasso o di pagamento riporteranno, per ciascuna transazione posta in essere, il seguente n. CIG

L’AFFIDATARIO, ai sensi dell’art. 3, c. 7, della legge sopra citata, deve comunicare al Comune gli estremi identificativi del c/c o dei c/c dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre deve comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del compenso pattuito a corrispettivo del servizio in oggetto, avverrà con emissione di mandati diretti, rateizzati in base all’ammontare di ore di servizio effettivamente svolto, e precisamente prevedendo la liquidazione di una rata a fronte di un numero di ore di servizio prestate non inferiore a 100 (fatta salva l’ultima rata che sarà relativa al numero di ore residue).

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica, da parte del Responsabile del procedimento, dell’avvenuto svolgimento a regola d’arte del servizio affidato.

Le fatture riportanti il CIG indicato dal Comune devono essere inviate al Sistema di Interscambio in formato elettronico secondo quanto stabilito dal D.M. 55/2013 e indirizzate al Comune di Forlì, con indicazione del Servizio comunale interessato (Servizio Urbanistica); il codice univoco dell’ufficio di destinazione della fatture elettroniche è il seguente: TD2PEO. Ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., il Comune di Forlì garantisce il pagamento, previa presentazione di fattura, decorsi giorni 30 dal completamento delle attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, effettuate in base a quanto previsto dagli artt. 307 e 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Tali attività di accertamento verranno espletate nel termine di giorni 60 decorrenti dal verificarsi delle condizioni previste per i pagamenti in acconto ovvero nel termine di giorni 45 dalla data di ultimazione delle prestazioni. Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. Al fine di consentire il rispetto del termine di pagamento di giorni 30, la fattura deve riportare l’indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo, in base all’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto, il nominativo del Responsabile unico del procedimento, gli impegni di spesa che saranno comunicati successivamente. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste.

Art. 8 - AUTONOMIA DELLA DITTA AFFIDATARIA - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI E OSSERVANZA DELLE NORME

Per tutto ciò che concerne, l’esecuzione del servizio e l’osservanza degli impegni contrattuali, l’AFFIDATARIO opera mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a suo rischio, con impiego di suoi capitali ed attrezzature e con personale alle sue dirette dipendenze, assumendosi altresì gli oneri e gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Poiché l’assegnazione è effettuata in appalto, sono a carico dell’appaltatore tutte le responsabilità relative all’impiego del personale derivanti dalle norme vigenti, essendo l’appaltatore impegnato al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni) e ad adottare le necessarie misure.

L’AFFIDATARIO, nell’eseguire i servizi e le attività oggetto del servizio, assume a proprio totale carico e spese gli oneri per:

- attuare quanto previsto dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze ed assicurazioni ed in genere attuare quanto previsto da ogni disposizioni in vigore durante il corso dell’appalto per la tutela materiale dei lavoratori;

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto della gara (e nel caso di cooperative anche nei confronti di soci); condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti nei Contatti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l’AFFIDATARIO anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti il Contratto Collettivo e gli accordi integrativi medesimi, o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della Ditta affidataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L’AFFIDATARIO si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto.

In ogni caso, l’AFFIDATARIO si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’AFFIDATARIO, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto e l’AFFIDATARIO non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

L’AFFIDATARIO si impegna espressamente a tenere indenne il COMUNE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’ AFFIDATARIO dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi, previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti dei propri dipendenti ed applicare trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e la tempo della stipulazione del relativo contratto.

Il COMUNE è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.

L’AFFIDATARIO si obbliga, per sé e per i suoi agenti o dipendenti a qualsiasi titolo, a non offrire o accettare di offrire, né a dare o accettare di dare ad alcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un’azione in relazione al presente appalto, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione all’appalto stesso.

L’AFFIDATARIO dichiara di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16.4.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Forlì adottato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 28.1.2014, e si impegna, a rispettare ed a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti obblighi, per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 9 - DEFICIENZE DEL SERVIZIO E RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora da parte del COMUNE si ritenesse inadeguata o non conforme a quanto prescritto una qualunque parte dell’appalto, o comunque venissero rilevate mancanze dell’AFFIDATARIO che siano significative e/o pregiudizievoli dello sviluppo del progetto europeo, o mancanze nell’adempire ad uno degli obblighi previsti nel contratto o nelle disposizioni diramate in corso di esecuzione, il COMUNE potrà richiedere all’AFFIDATARIO, motivandolo per iscritto, di porre rimedio a tali inconvenienti entro un termine di 3 (tre) giorni lavorativi o, se ritenuto necessario, entro un termine minore.

Tale richiesta ha valore di diffida ad adempire ed il termine per provvedere decorre dalla data del suo ricevimento da parte dell’AFFIDATARIO; la trasmissione può avvenire anche a mezzo pec, fax, oppure con consegna diretta. L’AFFIDATARIO non ha diritto al riconoscimento dei costi dalla stessa sostenuti per porre rimedio alle deficienze del servizio.

Qualora l’AFFIDATARIO non provveda con diligenza e nel termine assegnatole ad eliminare le inadempienze rilevate, il COMUNE ne dà comunicazione per iscritto all’AFFIDATARIO e risolve il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del c.c. per suo fatto e colpa, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni eventualmente prodotti.

Nei seguenti casi il COMUNE ha il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.:

- dopo 3 (tre) contestazioni scritte nel caso in cui la ditta non rispetti i tempi concordati;
- qualora ricorrano violazioni all'art.10 "Riservatezza e norme etiche".

Ricorrendo uno dei casi di inadempimento sopra elencati, il COMUNE comunica per iscritto la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ed in tale comunicazione precisa la data in cui il contratto di fornitura con installazione deve considerarsi risolto. E' comunque fatto salvo il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento.

Cessato il rapporto contrattuale, alla ditta è riconosciuto il corrispettivo unicamente per la parte di servizio utilmente svolta, e sempre che non vi siano pendenze da definire (danni, ecc.), che possono essere trattenute da eventuali pagamenti che siano dovuti alla ditta appaltatrice.

La risoluzione del contratto anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, per causa imputabile a deficienze dell'appaltatore, comporta l'automatico incameramento, da parte del COMUNE, della cauzione (versata a garanzia del regolare adempimento dell'appalto), a copertura dei disagi subiti e delle spese necessarie per il riaffidamento.

Recesso

Oltre ai casi previsti dall'art. 4, il COMUNE può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'AFFIDATARIO:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c..

L'AFFIDATARIO è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, qualora il COMUNE intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

Il COMUNE è in ogni caso esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

L'AFFIDATARIO non ha diritto di recesso dal presente contratto, se non per quanto già previsto all'art. 4; ha invece diritto di richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile.

Art.10 – RISERVATEZZA, NORME ETICHE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'AFFIDATARIO deve considerare tutte le informazioni e i documenti che divengano alla stessa noti in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del contratto come strettamente riservati; essi non possono pertanto essere usati né rivelati a terzi senza autorizzazione scritta del COMUNE, né possono essere impiegati in modo diverso da quello occorrente per la realizzazione del servizio stesso.

Tali informazioni e documenti non possono inoltre essere utilizzati all'interno dell'organizzazione dell'AFFIDATARIO stessa in alcun altro modo e ambito che non sia strettamente connesso all'effettuazione del presente appalto.

L'AFFIDATARIO non può citare tra le proprie referenze la presente fornitura, o effettuare comunicazioni pubblicitarie relative all'appalto, senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta dal COMUNE, con l'approvazione dei testi di tali comunicazioni.

La AFFIDATARIO è impegnato a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

L'AFFIDATARIO è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di segretezza, il COMUNE ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ex art. 1456 c.c., fermo restando che l'AFFIDATARIO è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al COMUNE.

Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali dei quali entrano in possesso nella piena e totale osservanza di quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 30.6.2003, n° 196, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al

trattamento dei dati personali che verranno forniti dall'Ente al Fornitore. Si intendono qui espressamente richiamate ed applicate tutte le disposizioni in materia dettate dal menzionato D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.11 – PENALI

In caso di mancato rispetto dei tempi e delle modalità di intervento concordate con il Responsabile del procedimento, ferme restando le prescrizioni del Codice Civile in ordine al risarcimento del maggior danno ed agli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, potranno essere applicate le seguenti penali:

- 50 euro per ogni giornata di mancata presenza onsite rispetto al calendario convenuto con il Responsabile del procedimento;

I ritardi che vengano a determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale potranno costituire causa di risoluzione del contratto.

Le penali potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito, da inviarsi tramite raccomandata A/R o PEC, e previa valutazione delle deduzioni addotte dall'AFFIDATARIO e da questa comunicate al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione. In assenza di deduzioni nel termine sopra indicato le penali si intenderanno accettate. Le penali saranno applicate a valere sui crediti del Fornitore derivanti dal presente contratto.

Art. 12 – DANNI

Qualora, nell'erogazione dei servizi di cui al presente appalto, l'AFFIDATARIO dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, anche a terzi o di terzi, l'AFFIDATARIO stesso sarà ritenuto unico responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo il COMUNE da ogni responsabilità.

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie insorte relativamente al presente rapporto contrattuale saranno rimesse all'autorità giudiziaria competente. Per quanto ivi non contemplato, valgono le norme del Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e sgg., del Regolamento per la Disciplina dei Contratti (Codice III) e tutte le altre disposizioni in materia attualmente vigenti.

ART. 15 – SPESE

Tutte le spese contrattuali, l'eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico dell'AFFIDATARIO. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, il presente ordinativo deve essere restituito a questa Area, sottoscritto dal legale rappresentante dell'AFFIDATARIO in calce allo stesso ed a margine di ogni suo foglio, in segno di conferma ed accettazione piena ed incondizionata di ogni sua parte, clausola e prescrizione.

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente e si intende perfezionato alla data di ricevimento del messaggio di PEC con il quale viene restituito firmato al Comune.

p. il COMUNE DI FORLI' IL DIRIGENTE Firmato digitalmente da Massimo Visani	p..... IL LEGALE RAPPRESENTANTE Firmato digitalmente da
---	--